

## Proposte di emendamento al Testo unico Omofobia

1.

All'articolo 1 si sostituisce "la percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico" con **"la percezione che una persona ha del proprio genere che può o meno corrispondere al sesso assegnato alla nascita"**.

2.

All'articolo 1 si aggiunge il seguente punto:

3) **"espressione di genere" il modo in cui una persona manifesta la propria identità di genere e il modo in cui essa viene percepita dagli altri.**

3.

L'articolo 2 è abrogato.

Al comma a) del punto 1 dell'articolo 3 della Legge n. 654/1975 le parole "fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle parole "da 6.000 a 60.000 euro".

Alla fine dello stesso comma sono aggiunte le parole **"Il Governo destina i proventi delle multe comminate dalla presente norma al fine di finanziare il Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e l'assistenza alle vittime di discriminazione e crimini d'odio"**.

4.

L'articolo 3 si modifica in :

art. 3

(Norme in materia di reati e discriminazioni motivati da orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere)

**Le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modificazioni, e le norme del Decreto-Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di reati o discriminazioni motivate da orientamento sessuale, identità di genere od espressione di genere della vittima.**

5.

## Articolo 5

(Misure di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e dei crimini d'odio ed assistenza alle vittime)

In conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 19 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, il Governo predispone un Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e l'assistenza alle vittime di discriminazione e crimini d'odio. Il Piano, di durata biennale, deve prevedere:

- il coordinamento e la promozione ad ogni livello delle attività dalle singole amministrazioni centrali dello stato ed il coordinamento delle stesse con le attività regionali e comunali in materia. In particolare devono essere individuate concrete forme di raccordo tra il Piano nazionale antiviolenza, il Piano nazionale antirazzismo, la Strategia nazionale di inclusione di ROM, Sinti e camminanti e la Strategia nazionale per il superamento delle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere, le attività contro il bullismo promosse dal MIUR, le attività contro la violenza nello sport promosse dal Ministero dello Sport, ed altri Piano e Programmi nazionali che abbiano ricadute sulle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni causati da odio;
- il riordino ed il potenziamento delle attività della Rete Nazionale Antidiscriminazioni - UNAR e dell'Osservatorio Nazionale sui Crimini d'odio - OSCAD, anche in collaborazione con le Regioni;
- il coordinamento ed il potenziamento delle attività rivolte alle scuole di ogni ordine e grado in materia di prevenzione dei fenomeni d'odio;
- il coordinamento ed il potenziamento delle attività di sensibilizzazione e formazione nei confronti del personale della pubblica amministrazione, con priorità per il personale del comparto giustizia, pubblica sicurezza, lavoro, sanità e assistenza,
- lo studio del fenomeno ed il monitoraggio dello stesso;
- il monitoraggio e la valutazione del Piano approvato.

Per la realizzazione del primo biennio di tale Piano il Governo stanziava la somma di 20.000.000 di euro, ed affida al Dipartimento per le Pari Opportunità le funzioni di coordinamento tecnico sia per la definizione che per la realizzazione del Piano stesso.

15 luglio 2013